



Prot. n. 102_2012

Roma, 20 marzo 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Al Sig. Ministro della Giustizia
A.w. Prof. Paola Severino



Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Pres. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale Bilancio e contabilità
Dott. Giuseppe Belsito

Al Direttore Generale SIA
Dott.ssa Daniela Intraiva

Oggetto: meno proprio e tempo di viaggio.

Negli anni, come testimoniano le molteplici note depositate e da ultimo nel corso della riunione dell'11 gennaio u.s. le scriventi hanno avuto occasione di ribadire la necessità di convocare le OO.SS. per veder definita, finalmente, la questione del tempo di viaggio da considerarsi come tempo di servizio.

L'Amministrazione ha, verbalmente, acconsentito alla richiesta, pertanto siamo a sollecitare la convocazione ex art. 30 lett. g) CCNL 1998/2001, addivenendo ad un accordo che consenta a tutti i lavoratori di vedersi considerare il tempo di viaggio come attività lavorativa.

E non potrebbe essere altrimenti, considerando che:

1. La Corte costituzionale nella sentenza 21 marzo 2007, n. 95 ha espressamente chiarito: "(...) emerge che il legislatore, disponendo la "soppressione" delle indennità e stabilendo l'inderogabilità di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e

SEDI NAZIONALI OPERATIVE

Via del Corea 13, - 00186 ROMA
tel. 06.3233363 06/3203311 tel 3470662930
Fax 06/3226052
email corea@uglintesa.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
stanza sindacale n.152, I piano
Ministero della Giustizia via Arenula 70 ROMA
tel e fax 06.64760230 - 349.1429660
email giustizia@uglintesa.it

degli accordi collettivi che le prevedono, ha inteso incidere sull'autonomia negoziale collettiva nell'intero settore del pubblico impiego, In altri termini, con la norma censurata e con i commi 213 e 223, il legislatore ha abolito in tale settore gli istituti dell'ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità ed ha contestualmente stabilito che le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi, con ciò fissando un inderogabile limite generale all'autonomia contrattuale delle parti".

In altri termini nessuna Amministrazione potrà reintrodurre delle indennità che ricompensino il disagio della trasferta ed occorrerà trovare una soluzione, tenuti conto i "paletti" fissati dalla normativa, per evitare che i lavoratori oltre il danno ricevano anche la beffa, come accade ormai da anni per l'inerzia dell'Amministrazione.

2. la Cassazione con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, ha affermato che "il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale orario di lavoro), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell'impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa" (cfr. all. I) -

3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispondendo ad un interpello prot.25/I/0006199 (risposta n. 15/2010) così chiarisce: "L'eventuale deroga effettuata in sede di contrattazione collettiva, d'altra parte, risulta in linea con la nozione di orario di lavoro, nel quale è logico ricomprendere tutto quanto svolto dal lavoratore nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni nel periodo in cui si trova al lavoro e a disposizione del datore di lavoro. A parere della scrivente, inoltre, sembra opportuno valutare le eventuali deroghe anche alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004 da ultimo citata, nella quale l'evidente apertura nel considerare le

SEDI NAZIONALI OPERATIVE

Via del Corea 13, - 00186 ROMA
tel. 06.3233363 06/3203311 cell 3470662930
Fax 0613226052
email corea@uglintesa.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
stanza sindacale n.152, 1 piano
Ministero della Giustizia via Arenula 70 ROMA
tel e fax 06.64760230 - 349.1429660
email giustizia@uglintesa.it



ore di viaggio quale esplicazione dell'attività lavorativa risiede nella funzionalità del tempo impiegato per il viaggio rispetto alla prestazione" (cfr. all. 2).

4. E' innegabile che tutti i lavoratori inviati in missione per l'espletamento dei servizi istituzionali sono -durante il viaggio- al servizio dell' Amministrazione, senza sottacere che in qualche caso (e neanche sporadico) la trasferta inizia la domenica o in altro giorno festivo. Capita spesso che i lavoratori sono costretti a "recuperare" la differenza temporale rispetto all'orario di lavoro, nonostante per raggiungere la sede di missione si sia impiegato un tempo superiore a quello ordinariamente impiegato per raggiungere la sede ordinaria di servizio.

5. E' ingiusto nei confronti dei lavoratori giudiziari la penalizzazione, a fronte dello stesso Ministro e dello stesso contratto collettivo, considerando che il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- ormai da anni ha ritenuto dover considerare per tutte le categorie professionali del Comparto Ministeri in servizio presso il DAP, *"attività lavorativa il tempo di viaggio impiegato dai dipendenti; per motivi di servizio, nell' espletamento delle prestazioni che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore"* (cfr. all.3). E sono anni che lo chiediamo!

6. Non solo, lo stesso Ministero nella nota del 21/10/2011 ha riconosciuto la necessità di porre in essere una regolamentazione interna per il rimborso delle spese in caso di utilizzo del mezzo proprio. Tanto è stato anche sollecitato da questa Federazione in altre occasioni (cfr. all.4).

7. Se poi ci resta anche un po' la voglia di sorridere pensiamo agli operai dell' ILVA ai quali viene riconosciuto quale tempo di lavoro il tempo *"necessario alla vestizione, nello spogliatoio, della tuta e dei dispositivi di protezione individuale, nonché il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al reparto"* (cfr. Corte di Cassazione sent. 1817/2012).

SEDI NAZIONALI OPERATIVE

Via del Corea 13, - 00186 ROMA
tel. 06.3233363 06/3203311 œ11 3470662930
Fax 06/3226052
email corea@uglintesa.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
stanza sindacale n.152, I piano
Ministero della Giustizia via Arenula 70 ROMA
tel e fax 06.64760230 - 349.1429660
email giustizia@uglintesa.it



Per quanto sopra si rinnova la richiesta:

1. di convocare le OO.SS. per disciplinare i casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente prevedendo forme di ristoro del dipendente dei costi sostenuti;
2. di convocare le OO.SS. al fine di individuare ex art. 30 lett. g) CCNL 1998/2001, le categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da considerarsi come attività lavorativa.

Si auspica sollecito riscontro, si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti e si porgono i nostri cordiali saluti.

Paola SARACEVI

347.0662930

Paola Saracevi

Claudia RATTI

Claudia Ratti

SEDI NAZIONALI OPERATIVE

Via del Corea 13, - 00186 ROMA
tel. 06.3233363 06/3203311 ☎113470662930
Fax 06/3226052
email corea@uglintesa.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
stanza sindacale n.152, 1 piano
Ministero della Giustizia via Arenula 70 ROMA
tel e fax 06.64760230 - 349.1429660
email giustizia@uglintesa.it